

Codice A1604A

D.D. 26 luglio 2018, n. 281

Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia della sorgente potabile denominata “Funt”, ubicata nel Comune di Traversella (TO).

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 “*Torinese*”, d’intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Traversella (TO) – con nota in data 16 aprile 2018, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 93/2018 del 16 aprile 2018 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell’area di salvaguardia della sorgente potabile denominata “*Funt*”, ubicata nella particella catastale n. 84 del foglio di mappa n. 1, censito al C.T. del medesimo Comune di Traversella.

La captazione fu realizzata dalla Comunità Montana Valchiusella nell’ambito del Piano di Manutenzione del Territorio, con utilizzo di fondi ATO 3 (intervento TO3503SC004), ma mai allacciata alla rete di distribuzione acquedottistica. La domanda di concessione in sanatoria per la sorgente è stata presentata alla Città Metropolitana in data 23 maggio 2016; pertanto, prima che le acque prelevate vengano immesse nella rete acquedottistica, l’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio dovrà, pertanto, eseguire i campionamenti ai fini dell’espressione del giudizio d’idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia.

La sorgente *Funt* è ubicata circa 1,5 Km a Nord Ovest rispetto al concentrico comunale, poche centinaia di metri a monte della sorgente Pian del Rej, ad una quota di circa 1.400 metri s.l.m.. Dal punto di vista geomorfologico è impostata nell’ambito del settore terminale del bacino montano della Dora Baltea, in particolare, nell’ambito del sottobacino del Torrente Chiusella, nel contesto di un rilievo modellato in roccia.

Per la captazione in esame non sono disponibili dati di portata monitorati su un periodo significativo, tali da permettere l’individuazione della curva di svuotamento; in tal caso la normativa prevederebbe di procedere al dimensionamento come nei casi previsti per la vulnerabilità intrinseca di grado “Elevato”. A titolo di confronto è stata presa in esame la metodologia di classificazione della vulnerabilità secondo il metodo GNDCI-CNR, in funzione delle caratteristiche geologiche del substrato. In particolare, la captazione in esame si inserisce nell’ambito di “detrito di falda a grandi blocchi”, assimilabile al caso di “falda libera in materiali alluvionali (da grossolani a medi) senza alcuna protezione”, cui viene assegnato un grado elevato di vulnerabilità intrinseca (classe A).

L’area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall’opera di presa;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un’orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un’estensione a monte pari a 200 metri a partire dalla captazione, corrispondente ad una superficie di 2,85 ettari;
- zona di rispetto allargata, di forma trapezoidale, un’orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un’estensione a monte pari a 6,08 ettari dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l’elenco delle particelle catastali interessate nell’elaborato “*Comune di Traversella (TO) – Sorgente Funt – Individuazione dell’area di salvaguardia ai sensi dei regolamenti della Regione Piemonte n. 1/R del 14.3.2014 e n.*

15/R dell'11.12.2006 – Planimetria dell'area di salvaguardia – Scala 1:2.000”, agli atti con la documentazione trasmessa.

Il contesto in quota determina una situazione di spiccata naturalità ambientale e, pertanto, nell'area di salvaguardia proposta non sono stati identificati significativi centri di pericolo, a parte alcuni tratti di viabilità forestale e la potenziale stabulazione di capi animali su aree esterne; quest'ultima è stata presa in considerazione a titolo cautelativo, in base all'elevata diffusione di “cespuglieti pascolabili” e non alla presenza di alpeggi all'interno delle aree di salvaguardia, che viceversa non è emersa né con ricognizione in campo, né con analisi delle foto aeree.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati progettuali allegati all'istanza, con nota in data 24 luglio 2017, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, la proposta di definizione presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente. Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha segnalato alcune osservazioni, evidenziando quanto segue:

- è necessario prevedere la manutenzione periodica dei fossi stradali per i tratti di pertinenza dei proprietari dei fondi adiacenti alla sede viaria; in relazione alla viabilità sarà pertanto necessario prevedere la manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque al fine di impedire l'infiltrazione nel sottosuolo delle acque piovane o dovute a sversamenti accidentali;
- occorre garantire che la zona di tutela assoluta della sorgente, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà inoltre essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- nell'area di salvaguardia così come definita dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del regolamento regionale 15/R del 2006.

L'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – sede di Ivrea – esaminati gli atti tecnici prodotti dal Proponente ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 19 dicembre 2017, ha sottolineato che la sorgente in esame approvvigiona l'acquedotto del Comune di Traversella (zona di utenza del concentrico urbano), previa miscelazione con l'acqua derivante da una seconda sorgente e che, di norma, si verifica la qualità dell'acqua presso i punti di utenza e non presso la captazione.

Nella medesima nota, la stessa Azienda, ha dichiarato che le analisi effettuate non hanno riscontrato superamenti dei valori di parametro chimici e chimico-fisici previsti dal d.lgs. 31/2001 e ss.mm.ii. o situazioni di criticità; per contro, l'acqua della citata zona di utenza, presenta superamenti dei parametri microbiologici dovuti a problematiche a carico della fonte di approvvigionamento, tant'è che l'acquedotto è provvisto di sistemi di disinfezione prima della distribuzione. In caso di malfunzionamento di detti sistemi si sono evidenziate non conformità per presenza di *Coliformi* a 37° C.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali a destinazione agro-forestale ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia della sorgente in esame.

Secondo le previsioni dell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006, in ambito montano e collinare, le modalità di gestione delle attività agricole nelle aree di salvaguardia discendono unicamente dal grado di vulnerabilità degli acquiferi; tale caratterizzazione dovrà pertanto costituire il riferimento tecnico di base per l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari

nelle attività agricole. Dalla Proposta di Piano – che illustra l'utilizzo agro-forestale del territorio ed il suo livello d'antropizzazione – emerge che l'area di salvaguardia è situata su di un versante montano, alla quota di circa 1.400 metri sul livello del mare; l'uso del suolo è prevalentemente caratterizzato dalla presenza di “cespuglieti pascolabili” e di “praterie rupicole”; si segnala, inoltre, l'assenza di aree antropizzate in quanto nell'area di salvaguardia proposta non sono presenti abitazioni e viabilità.

La relazione idrogeologica presentata mostra come in assenza di uno studio pedologico finalizzato a valutare la capacità protettiva dell'acquifero captato l'area di salvaguardia venga considerata a vulnerabilità “Elevata” (Classe A); tale valutazione definisce come massima la suscettibilità al rischio di contaminazione della risorsa e tale peculiarità del suolo dovrà costituire il riferimento tecnico cui fare riferimento per l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole. I terreni, quindi, sono classificati come appartenenti alla classe di vulnerabilità “Elevata” e, conseguentemente, nell'eventualità venissero in futuro gestiti attraverso interventi agronomici si dovrà operare per minimizzare il loro impatto sulla risorsa idrica attenendosi a una attenta gestione colturale differenziandola tra la zona di rispetto ristretta e la zona di rispetto allargata.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 20, in data 17 maggio 2018.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*”.

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica dell'opera di presa e di manutenzione dell'edificio di presa;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare la naturalità del pendio racchiuso dalla captazione ed i sentieri e le piste forestali che attraversano l'area di salvaguardia;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- prima che le acque prelevate vengano immesse nella rete acquedottistica siano eseguiti dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio tutti i campionamenti ai fini

dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia;

- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole all'interno dell'area di salvaguardia della sorgente *Funt*, in cui sono presenti "cespuglieti pascolabili" e "praterie rupicole", dovrà essere effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno della medesima area e inviata, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino;

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia della sorgente *Funt* di Traversella, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà essere altresì inviata, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che nell'eventualità in cui non venga inviata formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari è vietato lo spandimento di concimi chimici, degli effluenti zootecnici e dei prodotti fitosanitari;

ritenuto che le eventuali attività agricole sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la domanda, in data 23 maggio 2016, con la quale la S.M.A.T. S.p.A. ha presentato alla Città Metropolitana di Torino – ai sensi del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. – istanza di concessione in sanatoria di piccola derivazione d'acqua ad uso potabile dalla sorgente denominata *Funt*, ubicata nel Comune di Traversella (TO);

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, in data 24 luglio 2017 – prot. n. 64291;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – sede di Ivrea – in data 19 dicembre 2017 – prot. n. 0111610;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*" n. 93/2018, in data 16 aprile 2018, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 16 aprile 2018 – prot. n. 0001236, di trasmissione degli atti della proposta di definizione di cui sopra;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, "*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) *"Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche"* e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, *"Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano"* e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante *"Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"* e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante *"Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"* e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante *"Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"* e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante *"Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"* e ss.mm.ii.;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
DETERMINA

a) L'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata *Funt*, ubicata nel Comune di Traversella (TO), è definita come risulta nell'elaborato *"Comune di Traversella (TO) – Sorgente Funt – Individuazione dell'area di salvaguardia ai sensi dei regolamenti della Regione Piemonte n. 1/R del 14.3.2014 e n. 15/R dell'11.12.2006 – Planimetria dell'area di salvaguardia – Scala 1:2.000"*, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

Tale elaborato, non in scala, è conforme all'originale depositato agli atti e verrà trasmesso tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati.

b) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante *"Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"*, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata.

Per quanto concerne le attività agricole che potrebbero interessare l'area di salvaguardia della sorgente *Funt*, all'interno dell'area di rispetto ristretta sarà vietato l'uso dei fertilizzanti ed il pascolo degli animali, mentre nell'area di rispetto allargata la gestione dei fertilizzanti dovrà essere condotta con un accurato bilanciamento degli apporti, in funzione degli asporti colturali e delle caratteristiche dei terreni agrari che, per l'azoto, comunque, non potrà superare i 170 Kg per ettaro. Gli apporti di Fosforo e Potassio non potranno in alcun modo superare i prevedibili asporti delle colture.

La distribuzione dei fitofarmaci sarà vietata nell'area di rispetto ristretta, mentre nell'area di rispetto allargata sarà possibile effettuare trattamenti con i prodotti ammessi dal Regolamento CEE n. 2029/1991 e ss.mm.ii. relativo ai metodi di produzione biologica.

L'impiego di concimi organici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari dovrà, comunque, essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge e, in particolare, al Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sottoscritto da coloro che detengono i titoli d'uso di tali particelle, Piano che dovrà essere redatto in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia e presentato, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del Regolamento regionale 15/R del 2006.

Nell'areale interessato sarà vietato, inoltre, l'uso di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000 che attua la Direttiva 98/8/CE.

Nel caso vengano realizzati interventi infrastrutturali, quali la realizzazione elettrodotti e/o gasdotti, nelle loro aree di rispetto sarà vietato l'impiego di mezzi chimici finalizzati al contenimento della vegetazione

E' inoltre assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

- c) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Traversella (TO) – S.M.A.T. S.p.A. – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
 - effettuare interventi di pulizia periodica dell'opera di presa e di manutenzione dell'edificio di presa;
 - ottenere dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio il giudizio di potabilità delle acque prelevate prima di immettere le stesse nella rete acquedottistica comunale.
- d) A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:
- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Traversella – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela del punto di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all'Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell'ARPA.

e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Traversella affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità del versante racchiuso dalla captazione ed i sentieri e le piste forestali che attraversano la stessa area, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- verificare le eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin

I Funzionari Estensori
Massimiliano Petricig
Fabio Robotti